Servizi contabili e amministrativi
per aziende e professionisti

infoazienda – Maggio 2026

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Redditometro e prove documentali ***Ordinanza Corte Cassazione 24.2.2026, n. 4123***	Nell'accertamento tramite redditometro, ai fini della prova contraria, il contribuente non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi "*o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate*". Lo stesso deve fornire la prova documentale dell'entità di ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, tramite, ad esempio, estratti c/ bancari.
Abitazione principale e IMU ***Ordinanza Corte Cassazione 30.3.2026, n. 7745***	A seguito dell'iscrizione della residenza anagrafica si deve presumere, fino a prova contraria, che l'immobile è utilizzato quale abitazione principale. In caso di contestazione spetta al Comune l'onere di provare che il contribuente non dimora abitualmente nell'immobile. Secondo i Giudici: • "*la dimora abituale non è automaticamente esclusa se il luogo di lavoro è collocato a centinaia di chilometri di distanza, ma a condizione che*" il contribuente "*dimostri di tornare abitualmente e sistematicamente presso il luogo*"; • la dimora abituale "*si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali*".
Blocco pagamenti parcelle professionisti ***Circolare Ministero Giustizia 17.3.2026***	A decorrere dal 15.6.2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2026 in materia di "blocco" dei pagamenti delle parcelle professionali da parte della P.A.. In particolare, come evidenziato dal Ministero (per la parte di sua competenza), gli Uffici giudiziari dovranno preventivamente verificare la presenza di inadempienze tributarie / previdenziali. In caso di accertata inadempienza il pagamento sarà effettuato direttamente all'Agente della Riscossione fino a capienza del debito (al professionista sarà liquidato solo l'eccedenza del debito rilevato). La nuova procedura interessa anche: • le prestazioni professionali pregresse alla predetta data; • i pagamenti di importo inferiore a € 5.000.

HUB Srls
Via Santuario, 43 – 35031 Abano Terme (PD)
C.F. e P. IVA 05110900288
Tel. 049.667352 – email: info@hubsrls.it

Servizi contabili e amministrativi
per aziende e professionisti

COMMENTI

L'ESTROMISSIONE 2026 DELL'IMMOBILE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

La Finanziaria 2026 ha riproposto l'estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%:

- relativamente agli immobili **posseduti al 30.9.2025**;
- con **effetto dall'1.1.2026**.

Considerato che il comma 41 dell'art. 1, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) richiama "*le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*", per l'applicazione della "nuova" estromissione è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E in relazione alla precedente agevolazione.

SOGGETTI INTERESSATI

L'estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che **al 30.9.2025 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all'1.1.2026** (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione.

NB L'estromissione è consentita a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario / semplificato).

L'estromissione **può essere operata** anche:

- dall'**erede** dell'imprenditore deceduto dopo il 30.9.2025, a condizione che abbia **proseguito in forma individuale** l'attività del de cuius;
- dal **donatario dell'azienda che ha proseguito in forma individuale** l'attività del donante, tenendo presente che, in base all'art. 58, TUIR, l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti in capo al donante.

Soggetti esclusi

Come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, **non possono avvalersi** dell'estromissione:

- i soggetti per i quali **all'1.1.2026 la qualifica di imprenditore è venuta meno**, ossia coloro che hanno cessato l'attività con conseguente chiusura della partita IVA al 31.12.2025;
- l'imprenditore individuale che ha **concesso l'unica azienda in affitto / usufrutto prima dell'1.1.2026**, considerato che per la durata dell'affitto / usufrutto è "sospesa" la qualifica di imprenditore;
- **l'unico socio di una società di persone** che, non avendo provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci, non ha "trasformato" la società in ditta individuale entro il 30.9.2025.

Contribuenti forfetari

Per i contribuenti forfetari, potenzialmente ammessi all'estromissione, tale operazione **non risulta interessante**, considerato che, come precisato dall'Agenzia nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E "*le **plusvalenze e le minusvalenze realizzate** effettuate in corso di regime **non** **[hanno]** **alcun rilievo fiscale**, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".* Per tali soggetti, il passaggio dell'immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza. Come confermato dalla stessa Agenzia nella Risposta 7.10.2019, n. 391 infatti

*"**l'estromissione dei beni** ... **non assume alcuna rilevanza fiscale**, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata **in vigenza di cd. regimi forfetari**".*

IMMOBILI OGGETTO DI ESTROMISSIONE

Possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura / destinazione) individuati dall'art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 30.9.2025**.

Strumentali per natura	Immobili **rientranti nelle categorie B, C, D, E e A/10** (possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero anche se dati in locazione / comodato a terzi). NB Come chiarito nella citata Circolare n. 26/E, per gli immobili della categoria A/10 la strumentalità per natura si configura "*qualora la **destinazione dell'ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia**, anche in sanatoria.*
Strumentali per destinazione	Immobili **utilizzati esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, **indipendentemente dalla categoria catastale** (possono essere estromessi solo quelli **utilizzati in maniera esclusiva e diretta** per l'esercizio dell'attività).

NB Poiché la "**strumentalità**" dell'immobile **va verificata al 30.9.2025**, qualora lo stesso, successivamente a tale data, sia stato concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all'estromissione.

Come disposto dall'art. 65, comma 1, TUIR, gli immobili strumentali per natura / destinazione **si considerano relativi all'impresa**:

- per i soggetti in contabilità ordinaria, se **iscritti nell'inventario**;
- per i soggetti in contabilità semplificata, se **risultanti dal registro dei beni ammortizzabili**.

A tal proposito va tenuto presente che **fino al 31.12.91**:

- gli immobili strumentali per destinazione erano considerati sempre relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
- per gli immobili strumentali per natura era comunque richiesta l'indicazione nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili).

Tipologia immobile		Condizione richiesta per l'estromissione
Strumentale per natura		**Solo se iscritto nell'inventario** / registro beni ammortizzabili.
Strumentale per destinazione	**acquistato fino al 31.12.91**	**Anche se non iscritto nell'inventario** / registro beni ammortizzabili. Tale immobile continua ad essere considerato relativo all'impresa e può essere estromesso se al 30.9.2025 era utilizzato come bene strumentale.
	acquistato dall'1.1.92	**Solo se iscritto nell'inventario** / registro beni ammortizzabili. L'immobile che non risulta dai predetti libri / registri non può essere estromesso in quanto **non è considerato relativo all'impresa**, ma

		appartenente alla sfera privata dell'imprenditore (analogamente ai beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa).

NB Possono **essere estromessi anche gli immobili posseduti** dall'imprenditore **in comunione** (ad esempio, con il coniuge), **limitatamente alla quota di spettanza** dell'imprenditore stesso.

Immobili esclusi

L'estromissione agevolata **non può riguardare** i seguenti immobili:

- **beni merce**;
- **non strumentali né per natura né per destinazione**, anche se indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
- **ceduti o già "autoconsumati" anteriormente all'1.1.2026**;
- **in leasing** (è possibile estromettere **gli immobili riscattati entro il 30.9.2025**).

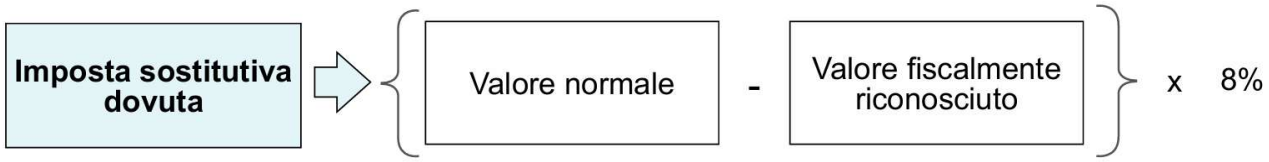
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'estromissione:

- va effettuata entro il **31.5.2026**. A tal fine, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, l'opzione è desumibile dal **comportamento concludente**.
 In particolare, dovendo manifestare la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa lo stesso, **può essere rappresentato**, ad esempio, **dalla contabilizzazione** dell'estromissione:
 - **sul libro giornale**, per le imprese in contabilità ordinaria;
 - **sul registro dei beni ammortizzabili**, per le imprese in contabilità semplificata;
- ha **effetto dall'1.1.2026**.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

L'estromissione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'**8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto** dell'immobile da estromettere.



NB L'estromissione **può essere effettuata** anche in presenza di una **base imponibile** (differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto) pari a **zero o negativa**.

Valore normale

Posto che, come accennato, all'estromissione in esame è applicabile quanto previsto dal comma 121 dell'art. 1, Finanziaria 2016 il quale rinvia al comma 117 dello stesso art. 1, in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, il valore normale dell'immobile è rappresentato **alternativamente** dal:

- valore **di mercato** (art. 9, comma 3, TUIR);

ovvero

- valore **catastale**, individuato applicando alla rendita catastale (RC) rivalutata del 5% (25% per i terreni) il moltiplicatore di cui all'art. 52, DPR n. 131/86 tenendo conto degli aumenti disposti dal DL n. 168/2004 (20%) nonché, per gli immobili di categoria B, dal DL n. 262/2006 (40%).

Categoria catastale immobile	Valore catastale	
A (escluso A/10) e C (escluso C/1)	RC rivalutata (*) x 120	RC x 126
B	RC rivalutata (*) x 168	RC x 176,40
A/10 e D	RC rivalutata (*) x 60	RC x 63
C/1 e E	RC rivalutata (*) x 40,8	RC x 42,84

(*) *RC rivalutata = RC x 1,05*

NB Se l'immobile è **posseduto in comunione**, il valore normale rileva per la **quota parte di pertinenza dell'imprenditore**.

Il valore normale va assunto in misura non inferiore al valore di mercato / valore catastale. È comunque possibile utilizzare anche un **valore intermedio** tra tali due valori. Così, ad esempio, se il valore di mercato è pari a € 280.000 e il valore catastale è pari a € 200.000, è possibile assumere un valore pari a 200.000 o intermedio tra 200.000 e 280.000 (ad esempio, 250.000).

Valore fiscalmente riconosciuto

Il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde al **valore iscritto nel libro degli inventari / registro dei beni ammortizzabili** (per i beni in leasing va considerato il prezzo di riscatto), **al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2025** e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Pertanto, poiché l'estromissione ha effetto dall'1.1.2026, l'immobile va ammortizzato anche per il 2025, con conseguente diminuzione del valore fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Valore del terreno

Con riferimento all'indeducibilità delle quote di ammortamento riferibili al costo dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza, per effetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 7, DL n. 223/2006, nella Circolare n. 26/E l'Agenzia ha precisato che *"nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto ... occorrerà **tenere conto** anche **del valore attribuito alle aree** occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente **non deducibili**"*.

Di conseguenza lo scorporo del terreno:

- **non assume rilevanza** nella determinazione del **costo storico dell'immobile**, che va determinato tenendo conto anche del valore imputabile al terreno;
- **ha rilevanza** nella determinazione degli **ammortamenti effettuati fino al 2025**, che vanno assunti solo per la parte fiscalmente dedotta (al netto, quindi, delle quote riferibili al valore del terreno).

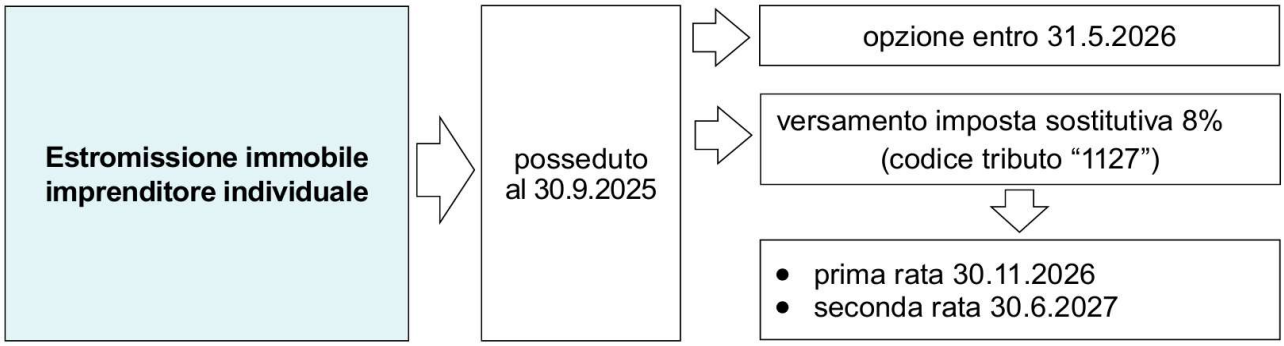
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione va **versata in 2 rate** (senza applicazione di interessi). L'imposta sostitutiva **può essere compensata** con i crediti tributari a disposizione.

prima rata (60%)	⇨	entro il **30.11.2026**

seconda rata (40%	➡	entro il **30.6.2027**

L'"opzione" per l'estromissione è **perfezionata con l'indicazione** dell'immobile e dell'imposta sostitutiva (dovuta) **nel mod. REDDITI 2027 PF**.



TRATTAMENTO AI FINI IVA

Ai fini IVA l'estromissione rappresenta una **destinazione dell'immobile a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa. Non essendo previste specifiche agevolazioni, alla stessa risultano applicabili le **regole ordinarie** ed in particolare l'art. 2, comma 2, n. 5), DPR n. 633/72, in base al quale **costituisce cessione di beni** ***"la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore … o ad altre finalità estranee alla*** *impresa … anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta".*

Di conseguenza:

- **rientra nel campo di applicazione** dell'IVA (esente / imponibile) l'estromissione dell'immobile per il quale all'atto **dell'acquisto l'imposta è stata** detratta integralmente / parzialmente;
- **è fuori campo** IVA l'estromissione dell'immobile per il quale all'atto **dell'acquisto l'imposta non è stata detratta** (acquisti ante 1973 / da privati / immobile apportato dall'imprenditore).

L'imponibilità / esenzione dell'estromissione va verificata con riferimento all'art. 10, comma 1, n. 8-bis) / 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo tra immobile abitativo / strumentale.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI ABITATIVI			
Imprenditore individuale	**Estromissione**	**Regime IVA**	**Aliquota IVA**
Impresa costruttrice o di ripristino	Entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori	Imponibile	10% 4% se prima casa 22% se abitazione "di lusso
	Oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori	Esente	---
		Imponibile per opzione	10% 4% se prima casa 22% se abitazione "di lusso"
Qualsiasi	Qualsiasi immobile	Esente	---

ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI STRUMENTALI			
Imprenditore individuale	**Estromissione**	**Regime IVA**	**Aliquota IVA**
Impresa costruttrice	Entro 5 anni	Imponibile	22% - 10%

o di ripristino	dall'ultimazione dei lavori		
	Oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori	Esente	---
		Imponibile per opzione	22% - 10%
Qualsiasi	Qualsiasi immobile	Esente	---
		Imponibile per opzione	22% - 10%

NB Nel caso in cui l'estromissione **rientra nel campo di applicazione dell'IVA** (operazione imponibile / esente) è necessario **emettere una fattura elettronica per "autoconsumo" entro il 31.5.2026** utilizzando il Tipo documento TD27.

L'estromissione **non è soggetta né ad imposta di registro né ad imposte ipocatastali**.

Rettifica della detrazione

Nel caso in cui **l'estromissione è esente IVA**, va operata la **rettifica della detrazione** dell'IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 in misura pari ai **decimi mancanti** al compimento del decennio dall'acquisto. Come specificato dall'Agenzia nella Circolare 13.5.2002, n. 40/E e ribadito nella Risoluzione 17.6.2002, n. 194/E **la rettifica interessa anche gli** (eventuali) **interventi di recupero, manutenzione, riparazione, ecc., incrementativi dell'immobile**, effettuati nel **"periodo di sorveglianza"**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE LOCATO

L'estromissione può avere ad oggetto anche un **immobile strumentale concesso in locazione**. La decorrenza dell'effetto dall'1.1.2026 si riflette ai fini:

- IVA e imposta di registro;
- reddituali (in quanto, da tale data, l'immobile non concorre più alla determinazione del reddito d'impresa ma dà origine ad un reddito fondiario).

Effetti IVA

Considerato che per effetto dell'estromissione l'immobile entra nella sfera personale dell'imprenditore dall'1.1.2026, nel caso in cui i **canoni di locazione dei primi mesi del 2026 siano stati assoggettati a IVA**, come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E è necessario *"procedere alla **rettifica dei documenti emessi con addebito dell'imposta**, tramite **l'emissione di una nota di variazione**"*.

Di conseguenza, per le fatture relative ai canoni di locazione assoggettati a IVA va emessa una nota di credito ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, con restituzione "di fatto" al conduttore della sola imposta (anche nel caso in cui il canone di locazione è fatturato esente IVA ex art. 10, DPR n. 633/72).

Effetti ai fini dell'imposta di registro

L'imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare è individuata nelle seguenti misure.

Locazione	Imposta di registro
Immobile strumentale, anche se assoggettata ad IVA	1%
Immobile diverso dal precedente	2%

Poiché, come sopra accennato, a seguito dell'estromissione l'immobile si considera posseduto a titolo personale dall'imprenditore fin dall'1.1.2026, l'imposta di registro dovuta sul relativo contratto di locazione va **determinata con l'aliquota del 2% anziché dell'1%**.

In particolare, come precisato nella citata Risoluzione n. 390/E, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 131/86, *"l'intervenuta esclusione dell'immobile dal patrimonio dell'impresa costituisce un evento da denunciare all'ufficio che ha registrato il contratto di locazione al fine di procedere alla **riliquidazione dell'imposta di registro"**.* A tal fine si rende necessario **integrare l'imposta di registro** versata con riferimento al contratto stipulato in regime d'impresa.

L'integrazione dell'imposta va effettuata **entro 20 giorni dalla data di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva**. Considerato che il termine per il versamento della prima rata è fissato al 30.11.2026, l'integrazione **dovrà essere effettuata entro il 21.12.2026** (il 20.12 cade di domenica).

Effetti reddituali

Dal 2026 (mod. REDDITI 2027), a seguito dell'estromissione, ossia del passaggio dell'immobile strumentale alla sfera "personale", l'immobile dovrà essere dichiarato nel quadro RB, con le regole proprie per i redditi fondiari.

Per gli immobili in esame l'emissione della nota di credito è pertanto necessaria anche al fine di "eliminare" dal reddito d'impresa (ricavi) i canoni di locazione fatturati nei primi mesi del 2026.

SCADENZARIO
Mese di Maggio

Venerdì 15 maggio

ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA 2025 "ZES UNICA MEZZOGIORNO"	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d'imposta "Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189% del credito d'imposta 2025 "ZES Unica Mezzogiorno".
CPB 2025-2026 SANATORIA 2019-2023	Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023.

Lunedì 18 maggio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
MOD. F24/770	Versamento delle ritenute / trattenute operate ad aprile: • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa 2026 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2025 e anticipo 2026.

Mercoledì 20 maggio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo

	trimestre.

Lunedì 25 maggio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Domenica 31 maggio

IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Lunedì 1 giugno

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative: • ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione-quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro l'8.6.2026 (il 6 cade di sabato).
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento quarta rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. "rottamazione-quater" da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. Considerato il riconoscimento della "tolleranza" di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro l'8.6.2026 (il 6 cade di sabato).
CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022	Versamento quindicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB

	2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
CREDITO D'IMPOSTA 2026 "ZES UNICA MEZZOGIORNO"	Invio telematico, da parte delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. "ZES Unica Mezzogiorno", delle spese ammissibili sostenute dall'1.1 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026, per il riconoscimento del relativo credito d'imposta.
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel primo trimestre. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.
COLLEGAMENTO RT-POS	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di marzo.